



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/01/2020

Esame del ricorso n. 0806579 del 25/06/2019

proposto da [REDACTED] GENEROSO

nei confronti di [REDACTED] S.P.A.

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato quanto segue:

- Aver concluso, il 20 ottobre 2011, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *791), per l'importo complessivo di € 44.760,00, da restituirsi in 120 rate da € 373,00 ciascuna.
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel luglio 2017, in corrispondenza della rata numero 48. Al cliente non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni.
- In relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.703,03 riferiti alla quota non maturata di commissioni bancarie, di gestione e agli oneri di intermediazione. Il tutto oltre alle spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato:

- Il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 48. In tale sede, l'intermediario restituiva € 417,45 a titolo di ratei non maturati.
- A seguito del reclamo, con cui il cliente chiedeva altresì il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati. L'intermediario riscontrava tale richiesta offrendo la somma di € 1.074,55 in parziale accoglimento del reclamo. L'offerta veniva tuttavia rifiutata dal cliente, che proponeva ricorso all'Arbitro.

- Con riferimento alle richieste formulate dal cliente, l'intermediario rileva – quanto alle commissioni di gestione - che in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 417,45 secondo il criterio IAS39.
- Per quel che concerne le commissioni di attivazione, che le stesse non sono rimborsabili in quanto relative all'attività relative all'attivazione del prestito.
- Quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore prodromica alla conclusione del finanziamento. Si tratta pertanto di oneri *upfront*, il cui rimborso potrà eventualmente essere richiesto alla società di intermediazione.

Chiede in via principale il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato al ricorrente, pari ad € 417,45; rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione; limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la compagnia assicurativa ha calcolato secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazioni sottoposte *ex ante* al cliente, per un importo pari a € 343,51; rigettare, per i motivi esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione; in via subordinata, circoscrivere un eventuale rimborso a quanto offerto in sede di reclamo, pari ad € 1.074,55 e rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata, ove la banca fosse obbligata al rimborso di ulteriori somme, decurtare dall'importo individuato quanto già corrisposto al ricorrente a titolo di commissioni e di premio assicurativo, pari ad € 760,96.

In sede di repliche la cliente ribadisce quanto affermato con il ricorso. Per quanto riguarda specificamente il conferimento di mandato prodotto dall'intermediario, la cliente rileva che nel contratto di cessione del quinto non ve n'è menzione. Pertanto, ben potrebbe il contratto di intermediazione riferirsi ad altro contratto poi conclusosi tra le parti.

È pacifico che il finanziamento oggetto del ricorso è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/12/2015, dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive.

In tale sede, l'intermediario ha abbuonato al cliente la somma di € 417,45 a titolo di rimborso della quota non maturata di commissione di gestione (cfr. conteggio estintivo).

DIRITTO

Il Collegio analizza l'ipotesi di nullità della clausola che prevede gli oneri di intermediazione; ciò in quanto sul contratto di finanziamento constano due timbri di un soggetto appartenente alla rete distributiva, iscritto all'Albo dei mediatori del credito, che ha sottoscritto il contratto per procura della convenuta e a cui risulta inoltre che la cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento (cfr. allegati alle controdeduzioni).

Il Collegio rileva che la cliente non eccepisce la nullità della clausola che prevede gli oneri di intermediazione, ma si limita a chiederne il rimborso *pro quota*.

Allo stesso modo, quanto all'eccepita vessatorietà ex art. 33 cod. cons. delle clausole che prevedono la non rimborsabilità degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, si rileva che il cliente non fa discendere da ciò una richiesta di rimborso integrale di dette somme, ma si limita a richiederne il rimborso *pro rata*.

Conseguentemente, il bene della vita richiesto è quello del rimborso degli oneri non maturati in applicazione dell'art. 125-sexies TUB. Non è pertanto necessario analizzare il profilo di una possibile vessatorietà delle clausole ai sensi del Codice del consumo.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB

deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"

- ✓ *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Applicando dunque ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento, e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene che alla ricorrente debba esser rimborsata la somma di € 2.052,87.

La cifra sopra indicata è inferiore di quanto richiesto dal cliente, il quale applica il criterio *pro rata* anche agli oneri *upfront*. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.052,87.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1